

# SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 4500000000 - TRIBUNALE TORINO N. 424 BIS/29 - C.C.I.A.A. 59539  
 SEDE E DIREZIONE GENERALE, 10126 TORINO CORSO GALILEO GALILEI, 12 - TELEFONO 6562  
 TELEGRAMMI: SECURUS TORINO - TELEX 81149 GAIFI TO - CASSELLA POSTALE 214 FERR/10100 TORINO - C.C. POSTALE 2/3294 TORINO



polizza di assicurazione per autoveicoli e motoveicoli ramo polizza  
**AA 2- 4100764**

dati riportati sul contrassegno

contraente	
FALONE GAETANO V.M. RAPISARDI - 16 90100 PALERMO	
veicolo	
TARGA PA. 267843	TIPO FIAT. 124/S
PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE E' STATO RILASCIATO IL CERTIFICATO: dalle ore del alle ore del 24 14.8.73 24 14.8.74	
ESISTE POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1901 2° COMMA DEL CODICE CIVILE.	

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE  
**PA. 267843**  
 TIPO DEL VEICOLO  
**FIAT. 124/SPEC**  
 GIORNO MESE ANNO  
**14 8 74**  
 SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO

DATA DI COMPILAZIONE

## caratteristiche tecniche del veicolo durata della polizza

USO	VELOCITÀ MASSIMA	CV	C.C.	N. POSTI	PESO A PIENO CARICO Q.LI	NUMERO TELAIO	NUMERO MOTORE	dalle ore	del	alle ore 24 del
P	150	15		15				24	14.8.73	14.8.74

**CODICI USO:** P privato esclusi il noleggio e la locazione. - N noleggio con conducente. - L locazione senza conducente. - E trasporto promiscuo persone e cose ad uso privato. - SG scuola guida. - T autotassmetro. - CP trasporto merci conto proprio esclusi infiammabili, esplosivi, gas, gas liquidi nonché liquidi combustibili, lubrificanti o corrosivi. - CT trasporto merci conto terzi esclusi infiammabili, esplosivi, gas, gas liquidi nonché liquidi combustibili, lubrificanti o corrosivi. - LP trasporto merci conto proprio esclusi esplosivi e gas tossici nonché, relativamente alla sola garanzia incendio, gli infiammabili. - LT trasporto merci conto terzi esclusi esplosivi e gas tossici nonché, relativamente alla sola garanzia incendio, gli infiammabili. - IP trasporto merci conto proprio, esclusi soltanto esplosivi e gas tossici. - IT trasporto merci conto terzi, esclusi soltanto esplosivi e gas tossici. - AL servizio di linea extra-urbano da turismo e da noleggio.

US (usi speciali) .....  
 N.B. - QUANDO NELLA CASELLA DESTINATA ALL'INDICAZIONE DELL'USO DEL VEICOLO E' RICHIAMATO IL CODICE LP, LT, IP o IT SI INTENDE OPERANTE LA CONDIZIONE AGGIUNTIVA DI CUI ALLA LETTERA F (Carico e scarico).

## garanzie prestate

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI FINO A CONCORRENZA, PER CAPITALI, INTERESSI E SPESE, DI LIRE PER OGNI SINISTRO PER OGNI PERSONA PER COSE E ANIMALI <b>25.000.000   15.000.000   3.000.000</b>	SI INTENDONO OPERANTI LE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE DANNI ALL'INTERNO DEL VEICOLO CONSEGUENTI AL TRASPORTO DI VITTIME DI INCIDENTI DELLA STRADA <span style="float: right;">COMPRESI</span>
INCENDIO - FULMINE - SCOPPIO (indicare COMPRESO o ESCLUSO) <b>Compresi</b>	FURTO - RAPINA (indicare COMPRESO o ESCLUSO) <b>Compresi</b>
TRAINO RIMORCHIO <b>Escluso</b>	per autocarri peso massimo trainabile <span style="margin-left: 50px;">per autovetture tipo del mezzo trainato</span>

CAPITALI ASSICURATI PER LE	GARANZIE INCENDIO/FURTO ALTRI ACCESSORI (descrizione/marca/tipo)
VEICOLO L <b>800.000</b> con franchigia assoluta per ogni sinistro furto di L <b>30.000</b>	RADIO _____ L MANGIANASTRI _____ L RADIOMANGIANASTRI _____ L _____ L _____ L _____ L
ACCESSORI FORNITI DALLA CASA COSTRUTTRICE con supplemento sul prezzo base di listino del veicolo (il cui valore è compreso in quello indicato per il veicolo stesso) (descrizione/tipo)	

## premio

FRAZIONAMENTO <b>Annuit</b>	SCADENZA RATE <b>14.8/14.8</b> DI OGNI ANNO
PRIMA ANNUALITA' - IMPORTO DI OGNI RATA	
Respons. civile <b>35.300</b> altri rischi <b>10.800</b> Totale <b>46.100</b> di cui imposte <b>2195</b>	Nel caso, invece, di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, seguita dal risarcimento, anche parziale, del danno, si applica per l'annualità successiva - salvo che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di disdetta - il premio della Tariffa base senza la predetta riduzione del 10,75%.
La presente norma vale soltanto se il contratto concerne autovetture o autoveicoli adibiti a trasporto di cose.	
POLIZZA IN CARICO ALL'AGENZIA/SUCC. <b>PALERMO</b> COD. <b>050</b>	SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA N. <b>[firma]</b>

ORIGINALE PER IL CONTRAENTE

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## I) CONDIZIONI PER IL RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE

(approvate con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 Giugno 1971 pubblicato sulla G.U. del 14 Giugno 1971 N. 148)

### CONDIZIONI GENERALI

**Art. 1. Oggetto dell'assicurazione.** — La SAI assicura, nei limiti dei massimali convenuti e con riferimento al veicolo descritto in polizza:

— i rischi della responsabilità civile previsti dalla legge 24-12-1969 n. 990 (nel seguito denominata Legge), con estensione ai danni causati dalla circolazione su area privata;

— i rischi definiti nelle condizioni aggiuntive e nella relativa premessa, in quanto tali condizioni siano espressamente richiamate.

I massimali convenuti sono destinati, sino a concorrenza dei minimi di garanzia stabiliti dalla Legge, ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione dei rischi previsti dalla Legge stessa e, per la parte non assorbita dai medesimi, al risarcimento di tutti i danni relativi ai rischi per i quali è stipulato il contratto, fermi restando i limiti di copertura convenuti.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

**Art. 2. Definizione di terzi.** — Vale il disposto dell'art. 4 della Legge.

**Art. 3. Esclusioni e rivalsa.** — L'assicurazione non opera:

— se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

— nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;

— nel caso di veicoli con targa in prova, se circolano senza l'osservanza del disposto dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393;

— nel caso di veicoli dati a noleggio con conducente, se circolano senza licenza o guidati da persone diverse dal proprietario o da suoi dipendenti;

— per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti nonché alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi e in tutti gli altri cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la SAI eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

**Art. 4. Estensione territoriale.** — L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

**Art. 5. Pagamento del premio.** — Il pagamento delle rate di premio deve essere effettuato esclusivamente presso l'Agenzia che ha in carico la polizza ed è autorizzata al rilascio del certificato e del contrassegno previsti dall'art. 7 della Legge. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato alla consegna della polizza; quello delle rate successive alle previste scadenze e contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della SAI e recanti la firma di esattore autorizzato.

**Art. 6. Adeguamento del premio in caso di modificazione della tariffa.** — Qualora siano approvate modificazioni alla tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto, il nuovo premio sarà applicato dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

**Art. 7. Maggiorazione del premio per sinistrosità.** — Fermo il disposto dell'art. 6, qualora il numero dei sinistri denunciati nei periodi di osservazione di cui al successivo art. 8 eguagli o superi quello di seguito indicato, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà maggiorato del:

— 30% del premio base di tariffa, nel caso di cinque o più denunce di sinistri in uno stesso periodo o di otto o più in due periodi consecutivi, se la polizza concerne un veicolo per trasporto di cose, con peso complessivo a pieno carico superiore a 25 q.li;

— 30% del premio base di tariffa, nel caso di quattro o più denunce di sinistri in uno stesso periodo o di sei o più in due periodi consecutivi, se la polizza concerne un'autovettura, un motocarro o un veicolo per trasporto di cose con peso complessivo a pieno carico fino a 25 q.li;

— 40% del premio base di tariffa, nel caso di tre o più denunce di sinistri in uno stesso periodo o di quattro o più in due periodi consecutivi, se la polizza concerne un ciclomotore o un motociclo.

In caso di sostituzione del veicolo non si interrompe il periodo di osservazione e si applica la norma concernente il nuovo veicolo.

**Art. 8. «Periodi di osservazione» della sinistrosità.** — Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 e della condizione speciale R), ove richiamata, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

— primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

— periodi successivi: decorrono dalla scadenza del periodo immediatamente precedente ed hanno durata di 12 mesi.

**Art. 9. Sostituzione del certificato e contrassegno.** — Ove occorra, la SAI sostituisce il certificato e il contrassegno previa restituzione di quelli da sostituire e pagamento dell'eventuale conguaglio di premio.

**Art. 10. Trasferimento della proprietà del veicolo.** — In caso di trasferimento della proprietà, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà: la garanzia decorrerà dalla data di rilascio del certificato.

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il Contraente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fin tanto che abbia comunicato alla SAI il trasferimento con lettera raccomandata.

**Art. 11. Trasporto di vittime di incidenti stradali.** — Il trasporto deve essere provato da dichiarazione dei Sanitari o della Polizia o dei Carabinieri intervenuti.

**Art. 12. Modalità per la denuncia di sinistri.** — La denuncia di sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**Art. 13. Gestione delle vertenze.** — La SAI assume la gestione delle vertenze in sede civile; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La SAI non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 14. Proroga del contratto.** — In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

### IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

**Art. 14.** (proroga del contratto in mancanza di disdetta data almeno tre mesi prima della scadenza).

**Art. 15.** (deroga alla competenza giudiziaria territoriale).

**Art. 23.** (deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria in caso di controversie sulla liquidazione dei danni).

**Art. 24.** (facoltà della SAI di recedere, in caso di sinistro, dalla garanzia interessata dal sinistro stesso oppure da tutte le garanzie, fatta eccezione per quella di Responsabilità Civile).

IL CONTRAENTE

**Art. 15. Competenza territoriale.** — Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della SAI, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia che ha in carico il contratto o presso la quale lo stesso è stato stipulato, ovvero, nel caso di azione diretta a sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

**Art. 16. Imposte e tasse.** — Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla SAI.

**Art. 17. Rinvio alle norme di legge.** — Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

### CONDIZIONE SPECIALE

(valida solo se espressamente richiamata)

**R) Bonus posticipato.** — Valgono le norme previste dalla Tariffa in vigore, approvate dal competente Ministero.

### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate)

**Premessa.** — L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottostese condizioni è regolata dalle Condizioni Generali in quanto compatibili.

L'assicurazione per danni a terzi trasportati si riferisce alla circolazione del veicolo a condizione che questa non avvenga contro la volontà di chi ha diritto di disporre del veicolo stesso e, salvo diversa pattuizione, non comprende:

— le persone indicate alle lettere a), b), e d) dell'art. 4 della Legge;

— i dipendenti dell'Assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo;

— in caso di autoveature date in locazione, il locatore, il locatario, e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nell'art. 4) lettera b) della Legge.

**A) Trasportati su autoveature ad uso privato.** — Trasportati su veicoli adibiti a scuola guida.

— La SAI assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per danni da lesioni personali a terzi trasportati.

Ove l'Assicurato sia una Società, sono considerati terzi anche i soci a responsabilità illimitata.

— In caso di veicoli adibiti a scuola guida, la SAI assicura la responsabilità del Contraente e dell'istruttore per i danni da lesioni personali ai terzi trasportati, compreso l'allievo anche quando è alla guida. L'istruttore è considerato terzo soltanto durante l'esame dell'allievo.

**B) Trasportati su autoveature date in locazione senza conducente** (responsabilità del proprietario). — La SAI assicura la responsabilità del proprietario del veicolo per danni da lesioni personali a terzi trasportati.

**C) Trasportati su autoveature date in locazione senza conducente** (responsabilità del proprietario e del conducente). — La SAI assicura la responsabilità del proprietario del veicolo e del conducente, in quanto autorizzato dal locatario, per danni da lesioni personali a terzi trasportati.

**D) Trasportati nella cabina di guida ed a fianco del conducente su autoveicoli o motocarri adibiti a trasporto di cose.** — La SAI assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per danni da lesioni personali a terzi trasportati.

Ove l'Assicurato sia una Società, sono considerati terzi anche i soci a responsabilità illimitata.

**F) Carico e scarico.** — La SAI assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per danni cagionati a terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, esclusi quelli alle cose trasportate od in consegna. Le persone che partecipano a tali operazioni non sono considerate terzi.

**Z) Danni a cose di terzi trasportati su autobus o su autoveature e motocarrozzette ad uso pubblico o date a noleggio con conducente.** — La SAI assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

## II) CONDIZIONI PER I RISCHI INCENDIO - FURTO

**Art. 18. Oggetto della garanzia Incendio.** — La SAI risponde dei danni cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**Art. 19. Oggetto della garanzia Furto.** — La SAI risponde:

— della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina;

— dei danni cagionati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

**Art. 20. Esclusioni.** — Le garanzie non comprendono:

— l'appropriazione indebita (art. 646 C.P.);

— il furto e la rapina commessi da dipendenti dell'Assicurato;

— i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

— i danni determinati da scioperi, dimostrazioni popolari, nonché da atti vandalici.

**Art. 21. Documenti complementari alla denuncia di sinistro.** — In caso di furto o rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia autenticata alla SAI; in caso di presunta perdita totale, deve inoltre presentare alla SAI dichiarazione di perduto possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

**Art. 22. Accessori e parti di ricambio.** — Le garanzie sono estese agli accessori e parti di ricambio forniti dalla Casa costruttrice senza supplemento sul prezzo base di listino del veicolo; quelli forniti invece con supplemento sul prezzo base di listino sono assicurati solo se ne è specificato in polizza il tipo ed il loro valore è compreso in quello indicato per il veicolo.

In entrambi i casi sono esclusi apparecchi radio, mangiadischi, mangianastri, televisori e registratori.

Tali apparecchi come ogni altro accessorio possono essere garantiti, previa corresponsione dello specifico sovrapprezzo, solo se sono stabilmente installati sul veicolo e se se ne sia singolarmente indicato in polizza tipo, marca e valore.

**Art. 23. Nomina dei periti liquidatori.** — Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 C.C., mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente a sensi dell'art. 15.

**Art. 24. Receso in caso di sinistro.** — Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 90° giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti, la SAI ha facoltà di recedere dalla garanzia interessata dal sinistro oppure da tutte le garanzie — fatta eccezione per quella di Responsabilità Civile — prestate con la presente polizza, con preavviso di 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata, rimborsando il rateo di premio netto non goduto.

**Art. 25.** In quanto compatibili, si applicano le disposizioni degli artt. 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16 e 17.



SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE  
CAPO DIVISIONE AUTO  
(Dr. Lorenzo Boglietti)

Il pagamento della prima rata di premio di L. 55.100

è stato effettuato oggi 14. 8 73 alle ore 19.30 in mie mani

L'AGENTE

*Doly*